



Avvocatura Distrettuale dello Stato
Catania

DETERMINA A CONTRARRE n. 27/2019 – CIG ZD52A8A878

Oggetto: affidamento incarico di sorveglianza sanitaria.

PREMESSO che sul portale CONSIP è pubblicata la comunicazione di sospensione della convenzione gestione integrata ed. 4 per i lotti 2, 6 e 9 alla prossima udienza pubblica fissata per il 21 novembre 2019 in ottemperanza delle ordinanze pubblicate dal Consiglio di Stato.

ATTESO che ai sensi dell'art 18, comma 1, del D.lgs. 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere alla designazione del medico competente e di attivare i servizi di sorveglianza sanitaria;

DATO ATTO che, a seguito di consultazione di professionisti iscritti nell'elenco dei medici competenti della Regione Sicilia, il dott. Salvatore Massimiliano Carfi, con studio in via Rindone 5, Catania, ha manifestato la propria disponibilità all'espletamento delle funzioni di medico competente, alle condizioni sottoriportate:

Descrizioni Attività	Euro (costo unitario)
Visita medica dipendenti	35,00 esente iva
Valutazione del visus	Incluso nel costo visita medica
Nomina Medico Competente	Inclusa nel costo delle visite mediche
Corso di Primo soccorso (12h.)	100,00 più iva
Corso Aggiornamento Primo soccorso (4h.)	50,00 più iva

RITENUTO che i servizi e i prezzi offerti dal suddetto professionista risultano congrui rispetto ai parametri della precedente convenzione Consip ed.3;

CONSIDERATO che il dott. Salvatore Massiliano Carfi ha svolto presso questa Avvocatura le funzioni di medico competente, dimostrando capacità e professionalità nell'espletamento dell'incarico;

DETERMINA

1) di incaricare per i motivi indicati in premessa, il dott. Salvatore Massimiliano CARFÌ – con studio in via Rindone 4, 95128, Catania, medico competente, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento;

2) di precisare che:

- il fine pubblico è di consentire la sorveglianza sanitaria per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l'oggetto del contratto è l'incarico di medico competente presso l'Avvocatura dello stato di Catania;
- il valore economico è pari a € **1.770**, oltre IVA;
- il contratto verrà formalizzato con sottoscrizione del disciplinare di incarico;
- l'incaricato, in riferimento alla L. 136/2010, è obbligato al rispetto delle disposizioni ed adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

4) di dare atto che il suddetto professionista ha presentato le dichiarazioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001 e quelle di accettazione e rispetto del codice di comportamento e dei codici etici di cui all'art. 54 del D.lgs. n.165/2001;

5) di impegnare la spesa di € 1.913, IVA inclusa, sul cap. 4461, p.g. 16, del Bilancio esercizi finanziari 2019/2020;

6) di incaricare il responsabile del procedimento, dott.ssa Maria Grazia Tomarchio, per l'esecuzione del presente provvedimento.

7) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, per la relativa pubblicazione sull'apposito sito web dell'Avvocatura Generale dello Stato, nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" – "*Bandi di gara e contratti*".

L'AVVOCATO DISTRETTUALE
(Angela Palazzo)

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO

CATANIA

Disciplinare di incarico relativo agli adempimenti di medico competente di cui all'art.38 e seguenti del D.lgs.n.81/2008.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, nella persona del Datore di Lavoro di cui al D.lgs.n.81/2008, con il presente atto, affida l'incarico di medico competente alnato a.....,il....., iscritto all'ordine dei medici della provincia di Catania, con il numero.....,con studio in..... Vian..... partita IVA....., di curare tutti gli adempimenti di legge previsti per l'espletamento dei compiti di medico competente di cui al D.lgs n.81/2008.

Il Dott..... che accetta l'incarico affidatogli ed elegge domicilio presso il proprio studio professionale di.....,dichiara di essere in grado di svolgere quanto necessario per l'espletamento dei compiti di medico competente, mediante un rapporto di collaborazione professionale, senza subordinazione o orario, nell'ambito delle prerogative richieste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art.1 - oggetto della prestazione e modalità di esecuzione

Il Dott..... per l'espletamento dei compiti di medico competente, in conformità a quanto previsto dagli artt.39,40,41,42 del D.lgs.n.81/2008 dovrà collaborare con il datore di lavoro e con il servizio e protezione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione degli uffici e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e si assume la responsabilità delle seguenti attività:

- a) eseguire gli accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) eseguire le visite mediche periodiche, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità

di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita di norma, una volta all'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

c) eseguire la visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle condizioni di salute del dipendente interessato, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) eseguire la visita medica in occasione del cambio di mansione, onde verificare l'idoneità alla mansione specifica

e) eseguire la visita medica in occasione alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla legge

f) istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, da custodire presso il proprio studio con garanzia del segreto professionale e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003;

g) fornire periodica informativa a tutto il personale, in merito ai comportamenti di prevenzione del rischio, sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti i dipendenti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

h) visitare, insieme al RLS e al RSPP, gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

i) partecipare alle riunioni di cui all'art.35 del D.lgs n.81/2008, comunicare al R.L.S. i risultati anonimi e collettivi, degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato di detti risultati;

j) informare il datore di lavoro e il lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria

k) collaborare, ai sensi del comma 1 dell'art.29 del D.lgs.n.81/2008 a s.m.i. alla redazione del documento di valutazione dei rischi;

l) effettuare gli accertamenti sanitari a Catania;

m) effettuare le visite mediche richieste dal personale ovvero gli accertamenti clinico-strumentali qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;

n) adempiere ad ogni altro obbligo previsto dall'art.25 del D.lgs.n.81/2008 e s.m.i.

Il medico competente dovrà effettuare, insieme al RSPP e al Datore di lavoro, almeno una volta l'anno e in caso di assunzione in servizio di nuovo personale, la

formazione/informazione su tutti i rischi inerenti la sicurezza del lavoro a tutto il personale operante negli ambienti di lavoro dell'Avvocatura dello Stato di Catania.

Gli accertamenti di sorveglianza sanitaria saranno effettuati secondo un calendario concordato con il medico competente. La consegna e l'invio dei giudizi di idoneità dovrà avvenire entro due settimane dalla conclusione degli accertamenti sanitari.

Eventuali approfondimenti diagnostici e strumentali saranno svolti dall'A.S.P. secondo le prescrizioni del medico competente.

Il professionista assumerà la responsabilità della sorveglianza sanitaria in qualità di medico competente per i dipendenti in servizio, individuati a rischio lavorativo per la mansione espletata, dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare di incarico.

Il professionista dovrà svolgere con puntualità il proprio incarico e le attività di cui all'art.1. Il ritardato adempimento, anche di un solo atto, implica l'applicazione di una penale dell'importo pari al 1% per ogni giorno di ritardo. il mancato adempimento oltre il termine di 30 giorni comporterà la decadenza dall'incarico.

Art.2 - Compenso

L'importo delle competenze viene fissato in euro..... (diconsi) oltre IVA.

Le somme per compensi dovute discernenti dal presente disciplinare, saranno corrisposte al medico competente a seguito di emissione di regolare fattura in formato elettronica secondo quanto disposto dal D.M. n. 55 del 03.04.2013. Al pagamento si procederà, in ogni caso, solo previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico e riscontro delle attività effettivamente svolte, nonché dei risultati conseguiti. La liquidazione sarà effettuato sulla base della verifica del servizio reso e/o prestazioni effettivamente svolte.

Ai fini del pagamento del corrispettivo, il professionista dovrà comunicare, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare in detto conto.

Art.3 – Durata

L'incarico di medico competente avrà la durata di mesi 24 con decorrenza dalla data di stipula del presente disciplinare;

Il recesso da parte del Medico Competente, nella fase di esecuzione della prestazione, comporta per lo stesso la perdita del diritto a qualsiasi compenso, salvo restando l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Ove il recesso dal contratto fosse dovuto a gravi e giustificati motivi, documentati e secondo valutazione dell'Amministrazione, sarà corrisposto al professionista il corrispettivo dovuto in proporzione alle attività effettivamente espletate.

Poiché risulta sospesa la convenzione di pertinenza territoriale CONSIP per la "gestione integrata per la sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso alla P.A." il costituendo contratto, stipulato per la durata e misura strettamente necessarie, viene sottoposto a **condizione risolutiva** nel caso di disponibilità sopravvenuta di una nuova convenzione avente, a sua volta, caratteristiche migliorative con riguardo al parametro dei prezzi e delle qualità del servizio offerto.

Art.4 Trattamento dati

Ai sensi del D.lgs.196/90, i dati forniti, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l'Amministrazione e saranno trattati, esclusivamente, per le finalità inerenti il procedimento amministrativo.

Il Professionista incaricato

Il Datore di Lavoro